Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 novembre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 novembre 1982.

Approvazione della tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, che demanda ad un regolamento la disciplina della professione di consulente in proprietà industriale;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1981, concernente il predetto regolamento ed, in particolare, il suo art. 22 relativo all'approvazione della prima tariffa professionale;

Sulla proposta della commissione dei mandatari di cui all'art. 14 del decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

TITOLI I

NORME GENERALI

Art. 1.

Carattere nazionale della tariffa

La presente tariffa ha carattere nazionale e stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti agli iscritti negli albi professionali dei consulenti in proprietà industriale.

Art. 2.

Criteri per l'applicazione della tariffa
Onorari minimi e massimi

Per l'applicazione della presente tariffa si deve sempre far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore dell'incarico, all'importanza ed alla complessità delle prestazioni: si deve tener conto della sede, dell'urgenza, dell'eventuale disagio, delle responsabilità assunte dal professionista, del di lui prestigio e della di lui esperienza, nonché del vantaggio morale o materiale che dall'opera del professionista è comunque derivato al cliente.

Allorquando non sono previsti, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nel comma precedente, un minimo ed un massimo della misura o della percentuale da applicare per la determinazione dell'onorario, quello massimo si ottiene applicando la maggiorazione del 50 % alla misura indicata.

Gli onorari e le indennità per prestazioni di notevole importanza, complessità, difficoltà od urgenza, possono essere aumentati fino al doppio, o diversamente convenuti col cliente in forma scritta.

Art. 3.

Indennità e onorari

Le indennità e gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa per le prestazioni del consulente in proprietà industriale debbono avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di leggi speciali non dispongano espressamente in materia in modo diverso.

Art. 4.

Classificazione dei compensi

I compensi per le prestazioni oggetto della presente tariffa si distinguono in onorari, indennità e spese. Gli onorari, di cui alle singole voci della presente tariffa, sono fissi, variabili, commisurati al tempo, a discrezione.

Art. 5.

Anticipi e acconti

Il consulente in proprietà industriale ha diritto di chiedere, anche più volte, anticipi per le spese prevedibili ed adeguati acconti sulle indennità e sugli onorari, con riguardo alla durata ed all'importanza dell'incarico. Qualora tali anticipi ed acconti non siano corrisposti, il consulente ha facoltà di rinunziare all'incarico, dandone comunicazione scritta in tempo utile al cliente.

Art. 6.

Incarico non giunto a compimento

Nel caso in cui l'incarico, iniziato, non abbia potuto essere portato a compimento, il consulente in proprietà industriale ha diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute, alle indennità e agli onorari corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.

Art. 7.

Incarico già iniziato da altri professionisti

Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al consulente in proprietà industriale spettano, oltre al rimborso delle spese, le indennità e gli onorari corrispondenti all'opera da lui prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione della pratica.

Art. 8.

Collaboratori e sostituti di concetto

Quando il consulente in proprietà industriale nella esecuzione dell'incarico si avvale, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e sostituti di

concetto, le prestazioni di questi sono remunerate come se svolte direttamente dal consulente in proprietà industriale salvo che non sia diversamente disposto nella presente tariffa.

Art. 9.

Regime di abbonamento

Il consulente in proprietà industriale può assumere, in regime di abbonamento annuale, l'incarico della sorveglianza su brevetti anche ai fini del pagamento delle tasse di rinnovo.

L'eventuale disdetta, da parte del cliente, deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza; in difetto l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato.

In caso di anticipato scioglimento del contratto al consulente in proprietà industriale spetta un compenso pari all'80 % dei soli onorari dei mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento sulla base dell'ultimo periodo di assistenza professionale fatto salvo il caso di cessazione di attività aziendale.

Art. 10.

Cumulabilità

Le spese, le indennità e gli onorari previsti dalle norme della presente tariffa sono cumulabili tra loro, se non diversamente stabilito.

Art. 11.

Termine di pagamento delle parcelle

Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che la stessa sia stata contestata nella congruità, in caso di mancato integrale pagamento, si applica, oltre all'interesse di norma al tasso legale, la rivalutazione monetaria come fissato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

TITOLO II

SPESE - INDENNITA'

Art. 12.

Spese

Al consulente in proprietà industriale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico; di esse, su richiesta, dovrà essere data dimostrazione e, ove sia possibile, documentazione.

Le spese di trasferimento sono rimborsate come segue:

1) di viaggio: per i trasferimenti fuori della sede dello studio, il rimborso delle spese del servizio pubblico di trasporto, con diritto alla prima classe o, con l'uso del mezzo privato, con diritto al rimborso per ogni chilometro percorso, in base alla tariffa ACI, con la maggiorazione, in tutti e due i casi del 30 % a titolo di rimborso delle spese accessorie.

2) di soggiorno: il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) è dovuto in base alla tariffa d'albergo di prima categoria, con l'aumento del 15 % (quindici per cento) per spese accessorie. E' altresì dovuto il rimbroso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili.

Gli stessi criteri sono applicati per il rimbroso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di collaboratori, sostituti e ausiliari del consulente in proprietà industriale.

Art. 13.

Indennità

Al consulente in proprietà industriale, indipendentemente dalle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa, e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennità:

1) di trasferta e di assenza dallo studio:

a) nel luogo ove ha sede lo studio:

per brevi accessi . . . . L. 5.000
per mezza giornata . . . . . . » 18.000
per una giornata . . . . » 35.000

b) fuori dal luogo ove ha sede lo studio:

per brevi accessi . . . . L. 18.000
per mezza giornata . . . . . . » 30.000
per una giornata . . . . » 45.000

I tempi di cui sopra sono commisurati all'orario dello studio professionale.

2) di comunicazione: lettere, telegrammi e telefonate, oltre le spese e gli onorari per ciascuno da L. 1.500 a L. 3.000.

3) di scritturazione: per scrittura a macchina, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per frontespizi:

a) a tipo descrittivo (relazione) .... da L. 500 a L. 1.500

b) a tipo prospetto numerico - tabella o rappresentazione di formula da L. 1.500 a L. 3.000

c) per ogni facciata di copia e fotocopia successiva .. L. 300

4) di ricerche d'archivio: per ricerche di atti e documenti nel proprio archivio:

a) per i primi tre anni dall'inizio della pratica (oltre alla sessione con il cliente, eventuale corrispondenza e spedizione) .... da L. 4.000 a L. 10.000

b) successivamente ai primi tre anni: aumento del 20 % per ciascun anno o frazione di anno.

5) di copia ed estratti: per il rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennità di scritturazione o di fotocopia) .. da L. 2.000 a L. 8.000

6) di visura: per ispezione di registri, atti e documenti presso uffici pubblici e privati, professionisti o simili, diritto fisso (oltre a quanto previsto al punto 1) del presente articolo e nel successivo art. 16) da L. 2.000 a L. 4.000

7) di fotocopia: per ogni fotocopia .... L. 500

TITOLO III

Capo I

ONORARI FISSI

Art. 14.

Onorari per prestazioni e rappresentanza di fronte all'ufficio centrale brevetti e alla commissione dei ricorsi in tema di brevetti e modelli.

1) Accettazione del mandato e firma lettera incarico .... L. 60.000

2) Protocollo e formazione del fascicolo » 10.000

3) Domanda (redazione, collazione, documentazione, copie e allegati, firma) .. » 70.000

4) Nomina degli inventori (controllo, redazione e firma atto) » 25.000

5) Preparazione bollettini e pagamento tasse CC.GG. (tassa di domanda, annualità, stampa, ecc.) .... » 15.000

6) Deposito domanda e allegati presso UPICA, con successivo ritiro ricevuta, trasmissione al cliente, annotazione scadenze » 40.000

7) Deposito contemporaneo alla domanda di ciascuna tavola di disegni e pagamento tassa stampa relativa .... » 10.000

8) Verifica e deposito successivo di ogni altro atto e documento presso l'UPICA, con successivo ritiro ricevuta e trasmissione al cliente .... » 25.000

9) Successiva presentazione della richiesta per immediata accessibilità della domanda al pubblico .... » 25.000

10) Le descrizioni di invenzione oltre le 10-20-50-100 pagine danno luogo ad un supplemento rispettivamente del 20-40-60-80 % sulla voce 3 per il pagamento delle maggiori tasse di CC.GG. relative e per il maggior lavoro di collazione

11) Ottenimento di copia autentica .. » 35.000

12) Comunicazione al cliente di una nota ministeriale, redazione e deposito di una risposta relativa alla domanda (escluso il lavoro preparatorio) .... » 50.000

13) Assunzione dell'incarico di un ricorso e presentazione dell'appello formale alla commissione dei ricorsi (escluso il lavoro preparatorio) .... » 100.000

14) Ottenimento copia brevetto o domande di brevetto (oltre alle indennità di fotocopia) .... » 15.000

15) Domanda di restitutio in integrum: redazione, collazione della documentazione, copie e allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documenti atti — cumulabile con le voci 2-5-6-8 .... » 60.000

16) Domanda di trascrizione o annotazione: (cessione, licenza o cancellazione di licenza, rinuncia, fusione, incorporazione): redazione, collazione della documentazione, copie e allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documentazione atti — cumulabile con le voci 2-5-6-8:

a) per un brevetto per invenzione o modello industriale .... L. 60.000

b) per ogni brevetto per invenzione o modello industriale successivo .... » 20.000

17) Iscrizione di licenza di diritto o cancellazione di essa: redazione, collazione della documentazione, copie e allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documentazione atti — cumulabile con le voci 2-5-6-8:

a) per un brevetto .... » 50.000

b) per ogni brevetto successivo .. » 13.000

18) Istanza di ritiro di una domanda di brevetto per invenzione o modello industriale, inclusa la presentazione .... » 35.000

19) Pagamento delle tasse annuali di brevetto (escluse le tasse CC.GG. ma inclusa la preparazione dei bollettini, deposito all'UPICA, inoltro ricevuta al cliente):

a) in regime di abbonamento (con pagamento automatico fino a disdetta)

dalla 4ª alla 10ª .... » 30.000

dalla 11ª alla 20ª .... » 40.000

b) con avviso di scadenza per via postale e tramite raccomandata nel periodo di mora

dalla 4ª alla 10ª .... » 40.000

dalla 11ª alla 20ª .... » 50.000

20) Pagamento della mora (come sopra) entro sei mesi dalla scadenza .... » 30.000

Nota: La serie omogenea di modelli ornamentali dà luogo ad un aumento del 50 % sulle voci 2 e 3.

Capo II

ONORARI VARIABILI PER PRESTAZIONI DI CONCETTO E DI ATTUAZIONE

Art. 15.

Onorari per prestazioni di concetto e di attuazione

Per le prestazioni di concetto e di attuazione sottospecificate, spettano al consulente in proprietà industriale i seguenti onorari. Questi si intendono riferiti a prestazioni di durata normale. Per quelle di maggior durata, gli onorari sono maggiorati se opportunamente motivati.

1) Interventi personali:

a) consultazione, con esame e definizione della pratica senza seguito:

minimo .... L. 15.000

massimo .... » 75.000

b) sessione informativa, con il cliente o con terzi all'inizio della pratica, per ogni ora o frazione di ora:

minimo .... L. 15.000

massimo .... » 30.000

c) sessione informativa, con il cliente o con terzi nel corso della pratica, per ogni ora o frazione di ora:

minimo .... L. 30.000
massimo .... » 60.000

d) congressi e conferenze (riunioni di più parti aventi interessi in comune):

minimo L. 20.000
massimo .... » 160.000

e) congressi e conferenze (riunione di più parti aventi interessi in contrasto):

minimo L. 40.000
massimo » 180.000

f) interventi per assistenza e discussione avanti funzionari dell'UCB:

minimo L. 40.000
massimo .... » 100.000

g) assistenza nella discussione orale di un ricorso di fronte alla commissione dei ricorsi:

minimo L. 90.000
massimo » 180.000

Per interventi a mezzo telefono, gli onorari di cui ai punti *a*), *b*), *c*), possono ridursi fino al 75 % in relazione al contenuto e durata della comunicazione.

Per interventi di cui ai precedenti punti *d*), *e*), *f*) e *g*) è escluso il lavoro preparatorio e si terrà conto della durata dei medesimi e delle difficoltà che la prestazione comporta.

Capo III

ONORARI A TEMPO

Art. 16.

Onorari a tempo

Gli onorari a tempo si applicano alle prestazioni non altrimenti specificate nella tariffa e sono liquidati in base alle ore e frazioni di ora impiegate.

L'onorario per ogni ora di prestazione è di L. 25.000.

Le ore non possono superare il numero di otto in una stessa giornata.

Per le prestazioni compiute in condizioni di particolare disagio e di urgenza detti compensi possono essere aumentati fino al 50 % (cinquanta per cento).

Capo IV

ONORARI A DISCREZIONE

Art. 17.

Onorari a discrezione

Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia:

1) Ricerche in materia di novità; ricerche per argomento e ricerche nominative sui brevetti concessi o depositati.

2) Studio della problematica tecnica relativa al trovato sia tramite documenti o disegni sia tramite sopralluoghi.

3) Elaborazione della descrizione, delle rivendicazioni, del riassunto e dei disegni di un trovato al fine di depositare una domanda di brevetto.

4) Perizie e pareri in forma di parere verbale o lettera sulla validità e/o contraffazione di un brevetto.

5) Memorie e perizie giudiziali e/o stragiudiziali in tema di novità dell'invenzione, sufficienza descrittiva, applicazione industriale, validità contraffazione e simili.

6) Studio e redazione di contratti di cessione o di licenza su brevetti e/o know-how.

7) Interpretazione di leggi, regolamenti, sentenze, contratti, certificati, atti in tema di brevetti.

8) Organizzazione o riorganizzazione servizi o archivi di aziende per quanto riguarda il loro patrimonio di brevetti.

TITOLO IV

Art. 18.

Disposizione finale

La presente tariffa entra in vigore il 27 febbraio 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1982

Il Ministro: MARCORA

(5623)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 1982.

Aumento del diritto di magazzinaggio per merci presenti nei magazzini delle dogane.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 45, ultimo comma, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificato, da ultimo, con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1981, n. 499;

Visto l'art. 2, punto III, lettera *A*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 18 settembre 1982, concernente modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato, per effetto del quale la misura delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'Amministrazione ferroviaria viene elevata a lire trecento per quintale indivisibile, per ogni 24 ore indivisibili, col minimo di lire seicento;

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 21 gennaio 1982, con il quale il diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana è stato elevato a lire centoottanta per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura del diritto di magazzinaggio dovuto per la giacenza di merci nei magazzini delle dogane a quella delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'Amministrazione ferroviaria risultante dal citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, unico comma, del decreto ministeriale 4 gennaio 1982 è sostituito dal seguente:

« E' elevata a lire trecento per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale la misura del diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana, indicata nell'art. 45, commi primo e secondo, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni.

In ogni caso, l'importo minimo da corrispondere per diritto di magazzinaggio non può essere inferiore a lire seicento ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 novembre 1982

Il Ministro: FORMICA

(5683)

DECRETO 18 novembre 1982.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 10 gennaio 1983 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Catanzaro: Serra San Bruno;

della provincia di L'Aquila: Castel di Sangro, L'Aquila, Raiano, Sulmona;

della provincia di Napoli: Afragola, Castellammare di Stabia, Giuliano in Campania, Napoli, Nola, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Roccarainola, Torre Annunziata, Torre del Greco, Vico Equense;

della provincia di Nuoro: Orgosolo, Tortolì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1982

Il Ministro: FORMICA

(5680)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 settembre 1982.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 26 gennaio 1982, concernente determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni alle imprese elettrosiderurgiche.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il programma finalizzato per l'industria siderurgica approvato dal CIPI con deliberazione del 9 marzo 1979;

Preso atto della crisi del settore siderurgico dichiarata dal CIPI con deliberazioni del 29 aprile e del 6 maggio 1981;

Visto il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, in legge 4 novembre 1981, n. 617, concernente provvedimenti urgenti a favore dell'industria siderurgica;

Visto l'art. 1, quarto comma, del citato decreto-legge, con il quale è previsto che il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con suo decreto le modalità per l'applicazione delle norme contenute nello stesso art. 1;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 13 marzo 1982) con il quale sono stati determinati i criteri per la concessione delle agevolazioni alle imprese siderurgiche;

Visto l'art. 21 della legge 29 maggio 1982, n. 308, con il quale è stato conferito, per l'anno 1981, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la somma di 50 miliardi di lire, per l'attuazione delle agevolazioni disposte in materia di sovrapprezzo termico a favore delle imprese elettrosiderurgiche;

Riconosciuta la necessità di modificare e di integrare il predetto decreto interministeriale 26 gennaio 1982, in base alla suddetta norma;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto interministeriale 26 gennaio 1982 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

art. 3, comma primo, sostituire « il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » con « la Cassa conguaglio per il settore elettrico »;

art. 3, comma secondo, sostituire « al predetto Ministero » con « la predetta Cassa conguaglio per il settore elettrico »;

art. 3, comma secondo, punto 3, sostituire le parole « tra quietanza diretta o una delle forme indicate nell'art. 533 delle istruzioni generali dei servizi del Tesoro » con le parole « tra quelle vigenti presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico »;

art. 4, comma primo e comma terzo, sostituire « il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » con « la Cassa conguaglio per il settore elettrico »;

art. 4, inserire dopo il terzo comma il seguente comma: In attesa dell'emanazione della circolare di cui al precedente comma, continuerà ad avere applicazione la

circolare emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n. 189/F del 6 marzo 1982 integrata in data 29 marzo 1982 con successiva circolare n. 770281. Gli atti relativi alle domande di rimborso esistenti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno trasmessi per i successivi adempimenti, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1982
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 167

(5696)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Edilseveriana » a r.l., in Montescaglioso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza emessa nei confronti della società cooperativa « Edilseveriana » a r.l., con sede in Montescaglioso (Matera), dal tribunale di Matera in data 13 ottobre 1981 ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Edilseveriana » a r.l., con sede in Montescaglioso (Matera), costituita per rogito notaio Mario Madio in data 29 aprile 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Giuseppe Ambrosecchia ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1982

Il Ministro: DI GIESI

(5697)

DECRETO 15 novembre 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « La Torre », soc. coop. a r.l., in Mestre, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio dott. Bruno Marelli, in data 16 gennaio 1966, repertorio n. 6625, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro « La Torre », società cooperativa a r.l., con sede in Mestre, è stata messa in liquidazione ordinaria;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1980 con il quale il liquidatore ordinario deceduto è stato sostituito ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerate le risultanze dell'ispezione straordinaria dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « La Torre », società cooperativa a r.l., con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito dott. Dino Faotto in data 12 ottobre 1956, repertorio n. 13578, registro società n. 7356, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Ferrase Gianni, nato a S. Donà di Piave il 5 maggio 1951, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1982

Il Ministro: DI GIESI

(5698)

DECRETO 18 novembre 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa fra assegnatari « S. Pelino », in Avezzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 19 luglio 1980 nei confronti della società cooperativa fra assegnatari « S. Pelino », con sede in Avezzano, frazione S. Pelino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa fra assegnatari « S. Pelino », con sede in Avezzano, frazione S. Pelino, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Stornelli in data 8 otto-

bre 1958, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Guido Tomassetti, nato il 2 aprile 1925 a Cerchio (L'Aquila), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1982

Il Ministro: DI GIESI

(5699)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 novembre 1982.

Norme per la vendita al pubblico delle preparazioni farmaceutiche per uso orale a base di flunitrazepam.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Ritenuta la necessità di assoggettare a limitazioni e a precauzioni la vendita di medicinali a base di flunitrazepam;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 124 e 167 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Decreta:

Art. 1.

La vendita al pubblico delle preparazioni farmaceutiche per uso orale a base di flunitrazepam è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta e deve essere limitata ad una sola confezione contenente non più di 60 mgr. di detta sostanza.

La ricetta deve essere conservata dal farmacista.

I medici chirurghi che prescrivono le suddette preparazioni debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano; segnarvi in lettere la dose e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporvi la data e la firma.

I prodotti di cui sopra vanno inseriti nella tabella 5 della VIII edizione della Farmacopea ufficiale.

Art. 2.

Le preparazioni farmaceutiche per uso orale a base di flunitrazepam devono recare sulle etichette, in caratteri bene evidenziati, la seguente avvertenza: « Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(5682)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 novembre 1982.

Determinazione del contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti del Presidente della Repubblica n. 32/76 e n. 783/77;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 430;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 22 maggio 1953), e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, n. 4401 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 25 novembre 1978) e 19 dicembre 1979, n. 2853 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 22 dicembre 1979);

Visti i decreti ministeriali 9 novembre 1977, n. 7188 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 18 novembre 1977), 27 novembre 1979, n. 2505 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 3 dicembre 1979), 2 gennaio 1981, n. 2899 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 6 gennaio 1981), 19 dicembre 1981, n. 3181 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981), 29 giugno 1982, n. 542 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1982) e 29 settembre 1982, n. 1083 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 ottobre 1982);

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione di un contingente annuale di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi da rilasciare senza vincoli e limiti, ed al relativo riparto per provincia, onde consentire un equilibrato sviluppo del settore;

Ritenuta l'imprenscindibile concomitante necessità di verificare le disposizioni amministrative che in atto regolano la individuazione dei veicoli per i quali possono essere accordate autorizzazioni speciali ai sensi dell'art. 41, comma quarto, della legge n. 298/74;

Tenuto conto che, in forza del presente decreto con il quale si ritiene opportuno rivedere le disposizioni amministrative che regolano l'individuazione dei veicoli per i quali può ottenersi un'autorizzazione extracontingente, conseguirà una contrazione annuale nel rilascio di tali autorizzazioni;

Considerato che, il numero delle autorizzazioni contingentate al trasporto di cose per conto di terzi senza condizioni e limiti di esercizio, da rilasciare ogni anno solare, in aggiunta a quelle esistenti nell'anno precedente, è dato dalla percentuale media di aumento del prodotto interno lordo e della produzione industriale, secondo gli indici ISTAT, in valori reali rapportata al numero di autorizzazioni esistenti nell'anno precedente;

Considerato che — anche se l'applicazione della formula sopra descritta desse un valore numerico inferiore — il contingente annuale delle nuove autorizzazioni generiche resta individuato nel numero minimo di 5.000;

Considerato che le autorizzazioni contingentate potevano valutarsi nel 1978 nel numero complessivo di 80.000, in quanto alle 50.000 riconosciute esistenti dal

decreto ministeriale n. 4401 del 21 novembre 1978, devono aggiungersi le 30.000 di cui allo stesso decreto e al successivo n. 2853 del 19 dicembre 1979;

Tenuto conto che, per gli anni 1979, 1980, 1981 e 1982 le suddette autorizzazioni contingentate non sono state incrementate e l'offerta di trasporto è stata di fatto integrata dalle autorizzazioni speciali rilasciate extracontingente;

Ritenuto che quale base di calcolo per stabilire il numero di autorizzazioni generiche per l'anno 1983 possa indicarsi il numero complessivo delle dette autorizzazioni individuato nell'anno 1978 in 80.000, aggiungendo a tale numero quelle che — secondo la formula sopra descritta — potevano essere rilasciate per gli anni 1979, 1980, 1981 e 1982 individuate comunque nel numero di 5.000 per anno;

Considerato quindi che il numero definitivo di autorizzazioni contingentate da utilizzarsi quale base di calcolo per gli anni successivi al 1982, possa ragionevolmente indicarsi in 100.000;

Rilevato che sulla base delle considerazioni su esposte appare congruo determinare in 5.000 unità per l'anno 1983 il contingente delle nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi, da ripartirsi per provincia con le modalità, i criteri di priorità e nei tempi da precisarsi con separati decreti di accertamento;

Ritenuto d'altra parte che una verifica delle disposizioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui in atto al decreto ministeriale n. 1083 del 29 settembre 1982, porta ad una elencazione dei veicoli per i quali possono essere rilasciate tali tipi di autorizzazioni; elencazione che può essere variata, con successivo decreto del Ministro, ogni qualvolta si presenti la necessità di includere veicoli con attrezzature particolari in funzione di nuove tecniche di trasporto;

Sentito il comitato centrale per l'albo che ha espresso in data 15 ottobre 1982 il proprio parere;

Considerato che la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, interpellata a riguardo in data 17 settembre 1982, non ha espresso nei termini il proprio parere;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, per l'anno 1983 da rilasciarsi senza vincoli e limiti di esercizio, per autoveicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali, viene determinato nel numero di 5.000.

Art. 2.

E' ammesso il rilascio di una autorizzazione speciale, di cui all'art. 41, quarto comma, della legge n. 298/74, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, anche per:

1) Veicoli per trasporto eccezionale come definiti al secondo comma, lettere *a*) e *b*), dell'art. 10 del testo unico sulle norme della circolazione stradale.

2) Veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani.

3) Veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami e liquidi di spurgo dei pozzi neri, e di prodotti bituminosi ad elevate temperature.

4) Veicoli attrezzati con cisterne per il trasporto delle merci pericolose di cui ai decreti ministeriali 8 agosto, 9 agosto, 11 agosto 1980. Rimangono provvisoriamente validi i provvedimenti di blocco precedentemente emanati.

5) Veicoli attrezzati con carrozzerie speciali a guide carrabili e rampe di carico per il trasporto di veicoli.

6) Veicoli permanentemente attrezzati con carrozzeria munita di attestato per trasporti in regime di temperatura controllata, oppure in regime A.T.P.

7) Veicoli attrezzati permanentemente per il trasporto gas compressi o liquefatti, o in grandi serbatoi, o in bombole.

8) Veicoli permanentemente attrezzati con serbatoi e sistemi di scarico e flusso d'aria, oppure di cisterne verticali, od orizzontali ribaltabili, per il trasporto di materiali pulverulenti o granulati.

9) Veicoli attrezzati con carrozzerie inamovibili per trasporto bevande in cestelli, o palettizzate, o confezionate.

10) Veicoli di cui al primo comma, punto 2), dell'art. 10 del testo unico sulle norme della circolazione stradale (caratteristiche già previste dai decreti ministeriali 7 dicembre 1979, 30 dicembre 1980).

11) Autocarri isolati dotati di attrezzature ribaltabili destinati al trasporto di materiale per l'edilizia e di prodotti dell'agricoltura caricati alla rinfusa (decreto ministeriale 31 maggio 1977).

12) Veicoli permanentemente attrezzati con carrozzerie speciali per il trasporto di liquidi alimentari.

13) Trattori stradali isolati con il vincolo del traino esclusivo di semi-rimorchi anche in disponibilità di altre imprese, impiegati nei trasporti combinati, secondo le norme tecniche ed amministrative dettate con successivi provvedimenti.

Art. 3.

Le autorizzazioni non accordate per l'anno solare di competenza possono essere accordate entro il primo quadrimestre dell'anno successivo.

Con separato decreto, da adottare entro il 31 dicembre 1982, saranno emanate le disposizioni relative alla regolamentazione degli effetti delle autorizzazioni speciali già in precedenza rilasciate per i veicoli non compresi nell'elenco di cui al precedente art. 2, nonché alla disciplina da applicare ai veicoli già immatricolati e non compresi nell'elenco di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il termine di cui all'articolo unico del decreto ministeriale n. 1083 del 29 settembre 1982 è prorogato al 31 dicembre 1982.

Le autorizzazioni che saranno rilasciate ai sensi dell'anzidetto decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelle previste dall'art. 2 del presente decreto, saranno portate in detrazione dai contingenti

di autorizzazioni di cui all'art. 41, settimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli anni 1983, 1984 e 1985, nella misura di un terzo.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del quarto comma del presente articolo non daranno titolo a partecipare agli eventuali benefici accordati ai titolari di autorizzazioni conseguite anteriormente al 1° novembre 1982.

Roma, addì 18 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

(5678)

DECRETO 18 novembre 1982.

Determinazione di criteri per l'assegnazione delle nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti del Presidente della Repubblica n. 32/76 e n. 783/77;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 430;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 22 maggio 1953), e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, n. 4401 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 25 novembre 1978) e 19 dicembre 1979, n. 2853 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 22 dicembre 1979);

Visti i decreti ministeriali 9 novembre 1977, n. 7188 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 18 novembre 1977), 27 novembre 1979, n. 2505 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 3 dicembre 1979), 2 gennaio 1981, n. 2899 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 6 gennaio 1981), 19 dicembre 1981, n. 3181 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981), 29 giugno 1982, n. 542 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1982) e 29 settembre 1982, n. 1083 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 ottobre 1982);

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Visto il decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982 (pubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale*), con il quale è stato, tra l'altro, determinato il contingente annuale di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Considerato:

che per quanto concerne i tempi di rilascio delle autorizzazioni, anche in funzione dell'offerta di mercato di veicoli, è opportuno dividere in quote trimestrali il contingente annuale;

che per quanto concerne il riparto per provincia del suddetto contingente appare opportuno seguire almeno in misura proporzionale l'insediamento spontaneo nelle singole province degli autotrasportatori debitamente iscritti all'albo in via definitiva, ovvero in via provvisoria;

che per quanto attiene ai criteri di priorità per l'assegnazione delle nuove autorizzazioni, occorre, quale criterio fondamentale, tenere in considerazione la data dalla quale le imprese hanno iniziato l'attività di trasporto ovvero quella di denuncia di attività alla C.C.I.A.A., per le imprese prive di autorizzazioni;

che tuttavia ulteriore elemento integrativo del criterio fondamentale può essere riconosciuto nell'utilizzazione dell'autorizzazione da rilasciare con un veicolo di prima immatricolazione, onde rendere maggiormente efficiente il servizio offerto e sicura la circolazione stradale;

Decreta:

Art. 1.

All'assegnazione delle nuove autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982 possono concorrere esclusivamente le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori in via definitiva ovvero in via provvisoria, della relativa provincia.

Le domande per ottenere le nuove autorizzazioni debbono essere presentate, in duplice esemplare, di cui uno in bollo, presso gli uffici M.C.T.C. della provincia nella quale l'impresa richiedente risulti iscritta all'albo per la sede unica o principale ovvero per una sede secondaria, entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1982 e successivamente con scadenza trimestrale.

La domanda in bollo deve essere sottoscritta, con firma autenticata, da persona che abbia poteri di rappresentanza dell'impresa.

A corredo della domanda, ed entro lo stesso termine, gli interessati debbono produrre:

a) certificato di iscrizione all'albo in via definitiva o in via provvisoria;

b) documenti comprovanti il possesso dei requisiti di priorità e preferenziali previsti nel successivo art. 4.

Gli uffici provinciali M.C.T.C. rilasciano agli interessati ricevuta della domanda e della documentazione presentata.

Le domande presentate per un trimestre e non accolte, danno titolo a partecipare all'assegnazione dei trimestri successivi.

Art. 2.

Il contingente complessivo annuale delle nuove autorizzazioni da assegnare è ripartito per trimestre e per provincia in numero proporzionale al numero delle imprese iscritte al relativo albo provinciale degli autotrasportatori.

E' fatta riserva di accertare con successivi decreti il numero di autorizzazioni da assegnare trimestralmente in ogni provincia.

Le autorizzazioni trimestralmente assegnate in ogni singola provincia e non utilizzate vengono riattribuite con successivi riparti trimestrali nazionali per provincia.

Le imprese assegnatarie delle autorizzazioni debbono dare la prova della disponibilità del veicolo, entro il termine improrogabile di sei mesi dalla data di notificazione della graduatoria ai sensi del successivo articolo 5.

Art. 3.

Il numero complessivo delle nuove autorizzazioni è ripartito dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. nella misura sottoindicata fra le seguenti categorie:

a) 75% alle imprese titolari di autorizzazioni;

b) 25% alle imprese non titolari di autorizzazioni.

Nell'ambito delle percentuali assegnate alle due predette categorie è data precedenza nel limite di una quota percentuale non superiore al 5% a favore delle cooperative e consorzi o società consortili, nonché alle singole imprese purché associate in cooperative o consorzi o società consortili.

Ove il numero delle domande graduate, ai sensi del successivo art. 4, in una delle categorie risultasse inferiore al numero delle autorizzazioni attribuite alla categoria stessa, a norma del precedente primo comma, il quantitativo residuo di autorizzazioni sarà riattribuito nei successivi riparti trimestrali nazionali per provincia, in aggiunta a quello di competenza dei relativi trimestri.

Art. 4.

Nell'ambito di ogni categoria le domande per l'autorizzazione sono graduate sulla base delle sottoindicate preferenze, tenendo conto della priorità dell'ordine delle preferenze stesse.

La priorità delle preferenze nell'ordine successivo è determinata dai seguenti titoli:

1) priorità della data di iscrizione o di denunzia di iscrizione alla C.C.I.A.A. della relativa provincia per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

2) priorità della data di presentazione della domanda, in occasione di precedenti assegnazioni trimestrali nella relativa provincia ed in base alla quale la impresa richiedente non è risultata assegnataria di autorizzazioni.

Nell'ambito delle due categorie suddette sarà considerato titolo preferenziale la minore anzianità del veicolo con il quale si intende utilizzare l'autorizzazione richiesta, assegnando distinti coefficienti in maniera da attribuire il punteggio massimo di 10 punti ai veicoli di prima immatricolazione. Detto punteggio subirà una diminuzione di un punto per ogni anno di anzianità del veicolo.

Art. 5.

L'ufficio provinciale M.C.T.C. provvede a rilasciare le autorizzazioni secondo l'ordine delle graduatorie stabilite sulla base dei titoli di cui all'art. 4, nell'ambito di ogni categoria nel numero disponibile per ciascuna provincia.

Le graduatorie provinciali sono notificate a tutte le imprese con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e sono rese pubbliche.

Art. 6.

Il titolo dell'appartenenza ad una delle categorie nella quale l'impresa è graduata ed il possesso dei titoli di priorità e preferenza in base ai quali la domanda è graduata debbono sussistere alla data del rilascio dell'autorizzazione.

Le imprese assegnatarie devono presentare al momento del rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza dei titoli di priorità e di preferenza documentati al momento della domanda.

E' rilasciata a ciascuna impresa l'autorizzazione per un solo veicolo a motore o per un complesso, se il numero complessivo delle imprese richiedenti sia superiore al numero complessivo delle autorizzazioni disponibili nella provincia.

Roma, addì 18 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

(5679)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 9 novembre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 giugno 1966 contenente la determinazione dei criteri di massima per l'esame del film di lungometraggio, ai fini del rilascio degli attestati di qualità.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, parzialmente modificato dall'art. 15 della legge 21 giugno 1975, n. 287;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 9 luglio 1966), parzialmente modificato dal decreto in data 1° marzo 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 20 marzo 1967), contenente la determinazione dei criteri di massima cui deve attenersi la commissione prevista dal citato art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nell'esame dei film di lungometraggio ai fini del rilascio degli attestati di qualità di cui all'art. 8 della legge stessa, sostituito dall'art. 4 della legge 21 giugno 1975, n. 287;

Considerata l'opportunità di apportare modificazioni al sopra citato decreto 20 giugno 1966, al fine di rendere funzionali i lavori delle commissioni di cui al citato art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Decreta:

Articolo unico

Dopo il secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 20 giugno 1966, contenente la determinazione dei criteri di massima per l'esame dei film di lungometraggio ai fini del rilascio degli attestati di qualità, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora nella prima convocazione non siano presenti tutti i componenti della commissione, è sufficiente, in seconda convocazione, la presenza, oltre che del presidente, dei due terzi dei componenti, fra cui almeno uno dei critici cinematografici di cui al primo comma, lettera *c*), dell'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, parzialmente modificato dall'art. 15 della legge 21 giugno 1975, n. 287 ».

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua data.

Roma, addì 9 novembre 1982

Il Ministro: SIGNORELLO

(5681)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3026/82 della commissione, del 15 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alla farine, alle somole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3027/82 della commissione, del 15 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3028/82 della commissione, del 15 novembre 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3029/82 della commissione, del 15 novembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di amianto delle sottovoci 68.13 B II e III della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3030/82 della commissione, del 15 novembre 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3031/82 della commissione, del 15 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 319 *del* 16 *novembre* 1982.

(296/C)

Regolamento (CEE) n. 3032/82 della commissione, del 16 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3033/82 della commissione, del 16 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3034/82 della commissione, del 16 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto riguarda il termine da rispettare in caso di fissazione in anticipo della restituzione, nell'ambito di una gara in un Paese terzo, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3035/82 della commissione, del 16 novembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri indumenti esterni ed accessori di abbigliamento, della categoria di prodotti n. 75 (codice 0750), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3036/82 della commissione, del 16 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3037/82 della commissione, del 16 novembre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3038/82 della commissione, del 16 novembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la dodicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 3039/82 della commissione, del 16 novembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 3040/82 della commissione, del 16 novembre 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Pubblicati nel n. L 320 *del* 17 *novembre* 1982.

(297/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 27 settembre 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 20 novembre 1982, n. 869 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 25 novembre 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] Il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10, 11, 11-*bis*, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto.

[2] Con effetto dal 1° gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti dall'applicazione degli articoli 10, 11-*bis* e 21 del decreto-legge di cui al precedente comma sono maggiorate del 12,20%, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.

[3] Con la stessa decorrenza di cui al precedente secondo comma, lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95% ed all'85% dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

[4] Con effetto dal 1° gennaio 1983, la progressione economica dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo si sviluppa *in otto* classi biennali dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

[5] Per il primo dirigente con due anni di servizio la progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio computate sullo stipendio relativo a tale posizione.

[6] Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

[7] *Ai professori universitari straordinari, ordinari ed associati compete, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, secondo le proporzioni fissate dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'aumento di cui al precedente secondo comma.*

Art. 2.

[1] *Per il personale di cui agli articoli* 10, 11-bis *e* 12 *del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, la determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1982, con le modalità previste dai commi successivi;*

[2] I servizi di ruolo prestati nella carriera direttiva e quelli svolti nelle qualifiche dirigenziali inferiori a quella rivestita si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio di L. 5.040.000 per il servizio prestato fino a direttore di sezione o qualifica equiparata, sullo stipendio di L. 6.000.000 per il servizio prestato *con qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata e sugli stipendi iniziali delle singole qualifiche dirigenziali interessate per il servizio reso nelle qualifiche inferiori a quella di appartenenza. I servizi svolti dal personale dirigente nelle soppresse qualifiche di direttore generale, ispettore generale, direttore di divisione e qualifiche equiparate si considerano prestati, rispettivamente, nelle qualifiche di dirigente generale, dirigente superiore e di primo dirigente e quelli eventualmente resi nelle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparata, come prestati nella qualifica di primo dirigente. Per il personale che riveste la qualifica ad esaurimento di ispettore generale, ai fini della valutazione del servizio svolto nella qualifica ad esaurimento di direttore di divisione, si considera lo stipendio di lire 7.611.240.* L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa.

[3] Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

[4] *Per i segretari generali comunali o provinciali provenienti dalla carriera di dipendente comunale o provinciale in qualità di vicesegretario o di capo ripartizione, il servizio prestato nella carriera direttiva del comune o della provincia viene valutato con le stesse modalità stabilite dal secondo comma **per il servizio** reso nella carriera direttiva alle dipendenze dello Stato.*

[5] *La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti dei dirigenti superiori delle camere di commercio di cui al quadro L della tabella* XIV *dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica* 30 *giugno* 1972, *n.* 748, *per i servizi prestati nella carriera direttiva camerale.*

Art. 2-*bis*.

Per il personale dirigente proveniente dagli enti pubblici disciolti, ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 2, si considera il servizio di ruolo effettivamente prestato negli enti di provenienza nelle qualifiche direttive e dirigenziali corrispondenti a quelle dello Stato.

Art. 3.

[1] Per il personale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, la determinazione di nuovi stipendi di cui al precedente articolo 1 è effettuata sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato *fino al* 31 *dicembre* 1982; anche anteriormente alla nomina a ufficiale, ivi compreso quanto previsto al terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

[2] Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, i servizi prestati fino al grado di tenente colonnello e quelli svolti nei gradi dirigenziali inferiori a quello rivestito *fino al* 31 *dicembre* 1982; si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore ai sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sugli stipendi di L. 5.040.000 per il servizio prestato fino al grado di capitano, di L. 6.000.000 per il periodo di servizio trascorso nel grado di maggiore e di tenente colonnello con meno di ventiquattro anni di servizio o quattro anni di grado, di L. 6.600.000 per il rimanente periodo di servizio trascorso nel grado di tenente colonnello e sugli stipendi iniziali dei singoli gradi dirigenziali interessati per il servizio prestato nei gradi medesimi inferiori *a quello di appartenenza.* L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale del grado rivestito e all'ammontare così ottenuto si somma un incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nel grado stesso.

[3] *Si applica il terzo comma del precedente articolo 2.*

Art. 4.

[1] *Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, **promosso o nominato alla qualifica superiore** successivamente al 1° gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della metà dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza;*

[2] *La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al personale che consegue la qualifica di primo dirigente o equiparata, fatte salve le vigenti norme più favorevoli;*

[3] Per il personale militare, in caso di promozione a colonnello o grado superiore, se più favorevole, continua ad applicarsi la norma di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni. *Al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito lo stipendio di quest'ultimo;*

[4] *Si applica il terzo comma del precedente articolo* 2.

Art. 5.

Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto-legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'equo indennizzo, sull'indennità di buonuscita di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto *dall'articolo* 82 *del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica* 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 6.

Le nuove misure degli stipendi derivanti dalla applicazione del presente decreto non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 12 della legge 24 aprle 1980, n. 146.

(*Soppresso il secondo comma*).

Art. 6-*bis*.

[1] *Al personale di cui all'articolo 26, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1982, sono attribuiti, ai fini del solo trattamento di quiescenza, i benefici di cui ai precedenti articoli* 1, 2 *e* 3, *secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio al* 1° *gennaio* 1983 *e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.*

[2] *Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma decorre dal* 1° *gennaio* 1983.

Art. 6-*ter*.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto mediante deliberazione da sottoporre alla approvazione delle amministrazioni competenti.

Art. 6-*quater*.

[1] *Il trattamento economico previsto dal presente decreto è provvisorio.*

[2] *Il nuovo ordinamento della dirigenza determinerà il trattamento economico definitivo che terrà anche conto dell'anzianità pregressa nonché della progressione economica di carriera collegata essenzialmente a criteri di professionalità.*

Art. 7.

[1] L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per il periodo 1° luglio 1982-30 giugno 1983, è valutato in complessive lire «110 *miliardi*»; di cui lire 2.500 milioni per il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

[2] *Alla spesa di lire* 30 *miliardi e di lire* 80 *miliardi relative, rispettivamente, agli anni* 1982 *e* 1983 *si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli* 6854 *e* 6858 *degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.*

[3] Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *L'art.* 2 *della legge di conversione fa salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge* 20 *luglio* 1982, *n.* 453, *non convertito in legge.*

(5540)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 12 ottobre 1982. Riparto di fondi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge di bilancio n. 188/82 che quantifica la quota del fondo ex art. 9 della sopracitata legge n. 281/70 in lire 623.868.069.000;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, in legge n. 51/1982, il quale dispone, fra l'altro, che l'importo di lire 500 miliardi, pari alle somme corrisposte nel 1981 dall'insieme delle regioni alle aziende di trasporto, venga finanziato, per la parte relativa alle regioni a statuto speciale, mediante corrispondenti riduzioni a valere sulle somme loro spettanti ai sensi dell'art. 9 della soprarichiamata legge n. 281/70;

Vista la nota del Ministero dei trasporti n. 993 del 22 febbraio 1982 che quantifica, a livello regionale, le somme da recuperare, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto, sulle quote di devoluzione del fondo ex art. 9, legge n. 281/70, spettanti alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e la Valle d'Aosta;

Vista la nota del Ministero del tesoro - R.G.S. - I.G.B. n. 146215 del 29 settembre 1982 con la quale vengono indicate le quote definitive da recuperare sulle quote di devoluzione del Fondo ex art. 9 della legge n. 281/70, spettanti alle sopracitate regioni a statuto speciale (per un importo complessivo di L. 77.925.719.485);

Vista la successiva nota n. 166469 del Ministero del tesoro - R.G.S. datata 13 ottobre 1982;

Ritenuto di dover procedere al riparto della somma di lire 30 miliardi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a valere sul fondo ex art. 9 della legge n. 281/70 per l'esercizio 1982, a titolo di annualità di limite d'impegno per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, avviato in attuazione della legge n. 574/65;

Vista la proposta del Ministero del tesoro di cui alla nota n. 31381 del 16 settembre 1981, sulla quale la commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70 ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 marzo 1982, di assegnazione alle regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria dell'importo complessivo di lire 1.129 miliardi, a valere sul fondo programmi regionali di sviluppo, per il rimborso delle anticipazioni effettuate dalle stesse sui miglioramenti economici del personale ECA per l'anno 1975;

Ritenuto di dover assumere per la partecipazione del rimanente fondo programmi regionali di sviluppo, complessivamente pari a L. 592.739.069.000 (al netto cioè delle sopracitate somme di lire 30 miliardi e 1.129 miliardi), i criteri adottati negli anni precedenti per i riparti delle quote ex art. 2, lettere *a*) e *b*), della legge n. 356/76;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 25 maggio 1982;

Delibera:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, a valere sul fondo 1982 ex art. 9 della legge n. 281/70, a titolo di limite d'impegno, annualità 1982, destinata a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/65, è assegnata alle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	(In milioni)
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
	30.000

Art. 2.

La somma di lire 1.129 miliardi, a valere sul fondo 1982 ex art. 9 della legge n. 281/70, destinata al rimborso delle anticipazioni, effettuate dalle regioni interessate, sui miglioramenti economici del personale enti comunali di assistenza, è assegnata come segue:

Regioni	(In milioni)
Toscana	139
Umbria	38
Puglia	470
Sicilia	432
Sardegna	50
	1.129

Art. 3.

La somma di L. 514.813.349.551, relativa al fondo 1982 ex art. 9 della legge n. 281/70, al netto degli importi citati in premessa rispettivamente di lire 30 miliardi e 1.129 miliardi, nonché delle detrazioni ex art. 27 della legge n. 51/1982, è assegnata, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	(In milioni di lire)
Trento	5.559,758.000
Bolzano	6.305,428.000
Valle d'Aosta	3.877,384.000
Piemonte	25.938,675.000
Lombardia	39.323,161.000
Veneto	24.704,781.000
Friuli-Venezia Giulia	287,796.710
Liguria	13.319,578.000
Emilia-Romagna	24.852,768.000
Toscana	21.919,873.000
Umbria	12.346,077.000
Marche	15.832,142.000
Lazio	30.788,898.000
Abruzzo	27.175,534.000
Molise	19.830,594.000
Campania	75.133,821.000
Puglia	57.309,628.000
Basilicata	26.207,188.000
Calabria	42.534,111.000
Sicilia	28.797,881.841
Sardegna	12.768,272.000
Totale	514.813,349.551

Alle relative erogazioni provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 12 ottobre 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(5627)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta

Con decreto 25 ottobre 1982 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta, è stato così composto:

Sartore Feliciano (CGIL), Incoletti Luigino (CGIL), Beneforti Valerio (CISL), Marinaro Gerardo (UIL) e Dabbene Pierfranco (CIDA), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Orsini Pietro (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Dagnes Mario (CGIL) e Vierin Dino (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Rossi Franco (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Gay p.i. Luigi (INTERSIND), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Marcoz dott. Bruno (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Boch Augusto, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Scollica dott. Gino, dirigente superiore e Cavaliere dottor Francesco, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pignato dott. Salvatore, primo dirigente e Ricco dott. Raffaele, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lo Storto dott. Salvatore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

(5598)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 19 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1468,050	1468,050	1468,10	1468,050	1468 —	1468 —	1467,950	1468,050	1468,050	1468,05
Dollaro canadese	1201,400	1201,400	1201 —	1201,400	1201 —	1201,35	1201,300	1201,400	1201,400	1201,40
Marco germanico .	576,300	576,300	576,45	576,300	576,25	576,25	576,400	576,300	576,300	576,30
Fiorino olandese	528,590	528,590	528,60	528,590	528,60	528,60	528,770	528,590	528,590	528,60
Franco belga .	29,657	29,657	29,68	2 ,657	29,65	29,60	29,666	29,657	29,657	29,60
Franco francese	203,790	203,790	203,85	203,790	203,75	203,80	203,800	203,790	203,790	203,80
Lira sterlina .	2371,800	2371,800	2372 —	2371,800	2370 —	2371,75	2371,558	2371,800	2371,800	2371,80
Lira irlandese	1955,500	1955,500	1955 —	1955,500	1956,75	—	1957 —	1955,500	1955,500	—
Corona danese . .	164,580	164,580	164,50	164,580	166,55	164,60	164,600	164,580	164,580	164,60
Corona norvegese .	202,830	202,830	202,70	202,830	202,75	202,80	202,960	202,830	202,830	202,85
Corona svedese .	195,180	195,180	195,25	195,180	195,10	195,20	195,160	195,180	195,180	195,18
Franco svizzero .	671,110	671,110	671,60	671,110	671 —	671,10	671,120	671,110	671,110	671,10
Scellino austriaco . . .	82,040	82,040	82,03	82,040	82,05	82,05	82,040	82,040	82,040	82,05
Escudo portoghese	15,950	15,950	15,90	15,950	15,85	15,90	16 —	15,950	15,950	16 —
Peseta spagnola . .	12,326	12,326	12,33	12,326	12,32	12,30	12,331	12,326	12,326	12,32
Yen giapponese . .	5,672	5,672	5,6750	5,6:2	5,66	5,66	5,671	5,672	5,672	5,67
E.C.U.	1344,950	1344,950	—	1344,950	—	—	1344,950	1344,950	1344,950	—

Media dei titoli del 19 novembre 1982

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	38 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 . . .	93,775
» 5,50% » » 1969-84 . . .	85,800
» 6% » » 1970-85 . . .	81,625
» 6% » » 1971-86 . .	77,950
» 6% » » 1972-87 . .	75,900
» 9% » » 1975-90 . . .	73,400
» 9% » » 1976-91 . .	72,750
» 10% » » 1977-92 . .	76,925
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	70,625
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82 . .	99,850
» » » » 1- 1-1980/83 . .	99,800
» » » » 1-10-1980/83 . .	99,750
» » » » 1- 9-1981/83 . .	99,700
» » » » 1-10-1981/83 . .	99,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1981/83 .	99 —
» » » » 1-12-1981/83 . .	99,275
» » » » 1- 3-1981/84 .	98 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,050
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,175
» » » » 1- 1-1982/84 . .	98,050
» » » » 1- 3-1982/84 . .	98,075
» » » » 1- 1-1982/86 . .	98 —
» » » » 1- 3-1982/86 . .	98,100
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,325
» » » 18% 1- 7-1983	98,875
» » » 12% 1-10-1983	93,925
» » » 12% 1- 1-1984	92,550
» » » 12% 1- 4-1984	91,400
» » » 18% 1- 4-1984	99,175
» » » 12% 1-10-1984	88,900
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 novembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1468 —
Dollaro canadese	1201,350
Marco germanico	576,350
Fiorino olandese	528,680
Franco belga	29,661
Franco francese	203,795
Lira sterlina	2371,675
Lira irlandese	1956,250
Corona danese	164,590
Corona norvegese	202,895
Corona svedese	195,170
Franco svizzero	671,115
Scellino austriaco	82,040
Escudo portoghese	15,975
Peseta spagnola	12,328
Yen giapponese	5,671
E.C.U.	1344,950

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 22 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1461,300	1461,300	1461,30	1461,300	1461,25	1461,25	1461,200	1461,300	1461,300	1461,30
Dollaro canadese	1196,500	1196,500	1198 —	1196,500	1197 —	1196,45	1196,640	1196,500	1196,500	1196,50
Marco germanico	576,650	576,650	576,95	576,650	576,75	576,60	576,710	576,650	576,650	576,65
Fiorino olandese	528,490	528,490	528,50	528,490	528,30	528,50	528,480	528,490	528,490	528,50
Franco belga	29,645	29,645	29,66	29,645	29,75	29,65	29,643	29,645	29,645	29,65
Franco francese	203,950	203,950	204,03	203,950	204,05	203,90	203,850	203,950	203,950	203,95
Lira sterlina	2326,500	2326,500	2326 —	2326,500	2325 —	2326,45	2324,800	2326,500	2326,500	2326,50
Lira irlandese	1951 —	1951 —	1955 —	1951 —	1952 —	—	1953,300	1951 —	1951 —	—
Corona danese	164,820	164,820	164,90	164,820	164,90	164,80	164,830	164,820	164,820	164,85
Corona norvegese	202,660	202,660	202,80	202,660	202,75	202,65	202,630	202,660	202,660	202,65
Corona svedese	194,520	194,520	194,95	194,520	194,70	194,50	194,600	194,520	194,520	194,55
Franco svizzero	669 —	669 —	670,60	669 —	670 —	669 —	669,050	669 —	669 —	669 —
Scellino austriaco	81,983	81,983	82,07	81,983	82,10	81,95	82 —	81,983	81,983	81,90
Escudo portoghese	15,950	15,950	15,90	15,950	15,95	15,90	16,200	15,950	15,950	15,95
Peseta spagnola	12,291	12,291	12,30	12,29	12,28	12,30	12,288	12,291	12,291	12,29
Yen giapponese	5,729	5,729	5,75	5,729	5,73	5,70	5,727	5,729	5,729	5,72
E.C.U.	1341,170	1341,170	—	1341,170	—	—	1341,170	1341,170	1341,170	—

Media dei titoli del 22 novembre 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	37,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	93,500
» 5,50 % » » 1969-84	85,825
» 6 % » » 1970-85	81,625
» 6 % » » 1971-86	77,950
» 6 % » » 1972-87	75,900
» 9 % » » 1975-90	73,400
» 9 % » » 1976-91	72,750
» 10 % » » 1977-92	76,925
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,675
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,625
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	99,825
» » » » 1- 1-1980/83	99,825
» » » » 1-10-1980/83	99,625
» » » » 1- 9-1981/83	99,575
» » » » 1-10-1981/83	99,450

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1981/83	99,050
» » » » 1-12-1981/83	99,225
» » » » 1- 3-1981/84	97.975
» » » » 1- 4-1981/84	97,975
» » » » 1- 6-1981/84	98,150
» » » » 1- 1-1982/84	98 —
» » » » 1- 3-1982/84	98,075
» » » » 1- 1-1982/86	97,900
» » » » 1- 3-1982/86	98,150
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,300
» » » 18 % 1- 7-1983	99,875
» » » 12 % 1-10-1983	93,875
» » » 12 % 1- 1-1984	92,550
» » » 12 % 1- 4-1984	91,400
» » » 18 % 1- 4-1984	99,125
» » » 12 % 1-10-1984	88,925
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1982

Valuta	
Dollaro USA	1461,250
Dollaro canadese	1196,570
Marco germanico	576,680
Fiorino olandese	528,485
Franco belga	29,644
Franco francese	203,900
Lira sterlina	2325,650
Lira irlandese	1952,150
Corona danese	164,825
Corona norvegese	202,645
Corona svedese	194,560
Franco svizzero	669,025
Scellino austriaco	81,991
Escudo portoghese	16,075
Peseta spagnola	12,289
Yen giapponese	5,728
E.C.U.	1341,170

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a quattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare), registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare nelle condizioni specificate al successivo art. 3.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello, se in possesso del diploma di scuola secondaria di *secondo grado, e di capitano, se ne sono privi.*

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

1) i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica ed i marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, che abbiano almeno due anni di anzianità di grado alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) i sergenti maggiori in servizio permanente ed i sergenti degli stessi ruoli e categorie di cui al precedente n. 1) che abbiano compiuto 12 anni di servizio militare e siano in possesso di uno dei seguenti diplomi: di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri; di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea; di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692; di maturità artistica; di maturità classica; di maturità professionale; di maturità scientifica; di ragioniere e perito commerciale; di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508; di perito aziendale e corrispondente in lingue estere; di perito per il turismo.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso, debbono:

1) non aver superato il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro, purché complessivamente i candidati non superino il 40° anno di età alla data del presente decreto;

2) aver tenuto sempre buona condotta civile e morale;

3) essere in possesso dell'idoneità richiesta per il servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

A tal fine i candidati dovranno allegare alla domanda una dichiarazione in carta legale rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (allegato 3).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del presente decreto, dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando dell'ente dal quale dipendono. Il candidato dovrà contemporaneamente inoltrare copia, in carta semplice, della suddetta domanda direttamente al Ministero.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

matricola, grado, cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data di conseguimento, della denominazione dell'istituto e della relativa sede;

l'ente presso il quale prestano servizio;

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, qualsiasi destinazione di servizio;

la lingua o le lingue estere nelle quali eventualmente desiderino sostenere o gli esami facoltativi (non più di due lingue, da scegliere tra quelle precisate al successivo art. 9).

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando eventualmente il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del codice di avviamento postale ed, eventualmente, del numero telefonico. Gli stessi, se non coniugati, dovranno, altresì, indicare il recapito della famiglia d'origine (ivi compreso possibilmente il numero telefonico).

Il candidato ha l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni del proprio recapito, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prova orale d'esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che partecipano al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Non saranno prese in considerazione le domande che saranno inviate dopo il termine sopra indicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Ai fini dell'attribuzione di punti di merito, i concorrenti dovranno produrre, a corredo della domanda, un certificato, in carta legale, attestante il titolo di studio conseguito ed il voto riportato.

Essi potranno contestualmente esibire in carta legale, ogni altro titolo (che non risulti già dalla documentazione caratteristica che verrà acquisita d'ufficio) che possa essere valutato favorevolmente dalla commissione ai fini dello svolgimento delle funzioni di ufficiale d'amministrazione.

I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I concorrenti dovranno, altresì, far pervenire, in carta legale, entro il predetto termine, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono a parità di merito, le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

I comandi competenti a ricevere le domande, devono indicare sulle stesse, con dichiarazione in calce, la data di presentazione delle stesse e farle pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di ricezione, corredate dal libretto personale aggiornato.

La documentazione matricolare sarà acquisita d'ufficio.

Art. 7.

La commissione d'esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove d'esame i candidati ai quali la commissione giudicatrice assegnerà un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica e dai titoli presentati dai candidati.

Nel ripartire i punti di valutazione dei titoli la commissione si atterrà ai seguenti limiti massimi:

a) 30 punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato;

b) 10 punti per il titolo di studio;

c) 10 punti per eventuali altri titoli.

Art. 9.

Gli esami di concorso consisteranno in prove scritte ed orali obbligatorie ed in prove orali facoltative nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) prove scritte obbligatorie:

amministrazione e contabilità generale dello Stato;
computisteria e ragioneria;

b) prove orali obbligatorie:

amministrazione e contabilità generale dello Stato;
computisteria e ragioneria;
elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo;
economia politica e scienze delle finanze;

c) prove orali facoltative:

lingue estere, limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, in via G. Induno n. 4 alle ore 8, nei sottonotati giorni:

17 *dicembre* 1982: *amministrazione e contabilità generale dello Stato;*

18 *dicembre* 1982: *computisteria e ragioneria.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopraindicato.

I candidati che per qualunque causa non si presentassero ad una prova nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.

I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame indossando l'uniforme ordinaria e muniti di documento di identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento della prova scritta e formulerà tre temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte il tema che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati, nel tempo massimo di cui all'unito programma. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

I lavori e la bozza dovranno essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta fornita dalla commissione e portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione stessa.

I candidati, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizioni né altro contrassegno, metteranno il lavoro, la bozza ed i fogli non utilizzati nella busta grande. Scriveranno il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiuderanno nella busta piccola. Porranno, quindi, anche la busta piccola nella grande che sarà chiusa e consegnata al presidente della commissione o a chi ne fa le veci, che apporrà trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che risulti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonché alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

I candidati, per essere ammessi alle prove orali, dovranno aver riportato nelle prove scritte obbligatorie una media di almeno 14/20 e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La prova orale avrà luogo nel giorno e nella sede che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

A tutti i candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 10.

La formazione della graduatoria di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, sarà effettuata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, ottenuti in ciascuna prova d'esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato: coefficiente 5;

prova scritta di computisteria e ragioneria: coefficiente 5;

prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato: coefficiente 5;

prova orale di computisteria e ragioneria: coefficiente 5;

prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo: coefficiente 4;

prova orale di economia politica e scienza delle finanze: coefficiente 3;

b) il punto di merito conseguito nella prova di lingua inglese qualora non sia inferiore a 12/20; per le altre lingue, il punto di merito, sempreché non inferiore a 12/20, ridotto alla metà;

c) il punteggio riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e sucessive modificazioni.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di marescialli o sergenti maggiori:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

b) se trattasi di sergenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario. Per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato dei carichi pendenti.

6) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I concorrenti che rivestono il grado di sergente maggiore o sergente, dovranno, inoltre, far pervenire il diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere in carta semplice:

la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione;

la dichiarazione, anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, resi in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) delle lettere *a*) e *b*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 12.

Il Ministro della difesa può, con decreto motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 13.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione, sarà conferita ai concorrenti dichiarati idonei in ordine di merito, nel limite dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorsi non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso, sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero ritenga opportuno istituire un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal punto complessivo di graduatoria di cui all'art. 10 e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1982
Registro n. 39 *Difesa, foglio n.* 236

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (tempo concesso per lo svolgimento sei ore).

Computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento sei ore).

PROVE ORALI OBBLIGATORIE

Computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa).

Elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa).

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa).

Economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa).

PROVE ORALI FACOLTATIVE

(durata per ciascuna lingua - tempo indicativo: 15 minuti)

Computisteria e ragioneria

Computisteria:

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiali, assegno circolare e bancario, ecc.

Cambio: generalità, quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazione di cambio diretto ed indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati: principali specie. Modi di quotazione dei titoli: principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Trasporti aerei: generalità. Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Tariffa dei trasporti aerei.

Ragioneria:

La ragioneria e il suo oggetto. L'azienda. Classificazione delle aziende.

Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali.

Gli inventari.

La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazione patrimoniale; costi e ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazioni. Libri contabili.

Sistemi di scrittura e metodi di rilevazione.

Il conto: oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile.

La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verificazione e situazione dei conti.

Scritture di assestamento e di epilogo.

Chiusura dei conti.

Il giornal-mastro.

Le scritture semplici (partita semplice).

Rilevazione extra-contabile.

Le società commerciali: classificazione - disposizione di legge. Scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento dei cespiti, alla formazione delle riserve, alla rilevazione ed al riparto degli utili, alle variazioni del capitale sociale, all'ammortamento finanziario, ai prestiti obbligazionari.

Il bilancio delle società: scopo, contenuto e forme.

Le aziende di erogazione: nozioni generali. Tipi principali. Patrimonio ed inventari - Gestione - Fase delle entrate e delle uscite - Bilancio di previsione. Rendiconto.

La cessione, la trasformazione, la fusione e la liquidazione d'impresa.

Elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo

Diritto privato:

Le norme regolatrici della vita sociale; in particolare delle norme giuridiche e loro caratteri.

Diritto pubblico e diritto privato - Rapporto giuridico; istituto giuridico; sistema giuridico e ordinamento giuridico.

Fonti delle norme giuridiche - Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio.

Interpretazione delle norme giuridiche.

Il rapporto giuridico ed i suoi elementi - Diritto oggettivo e diritto soggettivo; persona fisica e persona giuridica.

Atto giuridico e negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali del negozio giuridico - Invalidità del negozio giuridico - Nullità ed annullabilità. La rappresentanza.

Obbligazioni - Concetto, elementi, fonti. Modificazioni oggettive e soggettive delle obbligazioni; estinzioni delle obbligazioni.

Diritti reali - Caratteri e categorie dei diritti reali. Le cose ed i beni - La proprietà. Funzione sociale della proprietà; modi di acquisto della proprietà; azioni a difesa della proprietà.

Comunione e comproprietà.

Diritti reali di godimento, enfiteusi, superficie, usufrutto uso, abitazione, servitù prediali - Diritti reali di garanzia - Ipoteca, pegno.

Il contratto - Definizione; elementi essenziali del contratto - Interpretazione, effetti, cessione, rescissione e risoluzione del contratto.

Contratti particolari: la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

Diritto di famiglia: nozioni generali.

Successione legittima e successione testamentaria: nozioni fondamentali.

L'imprenditore, l'impresa, l'azienda: nozioni generali.

Le società: concetto, requisiti, distinzioni.

La cambiale, il vaglia cambiario, l'assegno bancario, il vaglia bancario, l'assegno circolare.

Diritto costituzionale ed amministrativo:

Lo Stato generale - Le forme dello Stato - Lo Stato italiano e sue vicende costituzionali. Lo Stato italiano come stato di diritto. La costituzione della Repubblica italiana.

Il Presidente della Repubblica: elezione, attribuzioni, prerogative.

Il Parlamento - Struttura e funzioni.

Il Governo - Il Presidente del Consiglio - I Ministri.

La Corte costituzionale: composizione, finalità, attribuzioni.

La magistratura e la funzione giurisdizionale.

Il Consiglio superiore della magistratura.

L'ordinamento amministrativo dello Stato - Nozioni della pubblica amministrazione - Organi della pubblica amministrazione e loro elementi.

L'amministrazione diretta centrale ed i suoi organi.

Gli Organi consultivi - Consiglio di Stato - Avvocatura dello Stato - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Organi consultivi speciali.

L'amministrazione diretta locale; statale ed autarchica.

Enti autarchici territoriali - Regioni - Province - Comuni.

L'atto amministrativo - Distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo.

I ricorsi amministrativi, il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

I tribunali amministrativi regionali. Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti, come organi giurisdizionali.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico ed i beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti dello Stato in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto-concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati d'oneri. Funzioni consultive in materia di contratti del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato. Stipulazione e approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazione diretta e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

La gestione finanziaria. Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio suppletivo. L'esercizio provvisorio.

Sistemi e metodi di scritture nell'amministrazione dello Stato. Il sistema informativo R.G.S.

Bilancio di previsione. Il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, contenuto, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. Aggiunte e variazioni al bilancio. Le nuove maggiori spese.

La gestione dei residui, l'annullamento dei crediti inesigibili. I residui passivi. La perenzione amministrativa. La prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.

Le entrate dello Stato: nozione e classificazione. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti della riscossione e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse. Forme speciali di pagamento. Le norme generali sull'emissione e l'intestazione dei titoli di spesa. Smarrimento e distruzione dei titoli di spesa. Le ritenute sui pagamenti. Sostituto d'imposta.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali. Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio: formazione, parificazione, esame ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Rendimento dei conti. I conti amministrativi in generale. I conti amministrativi delle entrate. I rendiconti degli agenti della riscossione. I conti amministrativi delle spese. I rendiconti dei funzionari delegati. I conti amministrativi delle tesorerie. I conti amministrativi dei consegnatari di materie.

I conti giudiziali. Gli agenti contabili dello Stato e la resa del conto giudiziale. I conti degli agenti della riscossione. I conti dei consegnatari delle materie. I conti dei tesorieri. Le cauzioni.

La responsabilità nell'Amministrazione dello Stato. Responsabilità patrimoniale: amministrativa, contabile, civile verso terzi.

Organizzazione finanziaria. La ragioneria generale dello Stato. Ordinamento e attribuzioni. Il ragioniere generale dello Stato. Il consiglio dei ragionieri.

Le ragionerie centrali: attribuzioni. Vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione delle spese dello Stato.

La Direzione generale del tesoro. Le direzioni provinciali del tesoro. La tesoreria centrale e la tesoreria provinciale.

Il movimento dei fondi. I vaglia del tesoro. I buoni ordinari del tesoro. I conti correnti e le contabilità speciali. I depositi. Il servizio del portafoglio. Il contabile del portafoglio.

I controlli nell'Amministrazione dello Stato. La Corte dei conti. Funzioni di controllo, amministrative e giurisdizionali.

La giurisdizione della Corte dei conti, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni di condanna della Corte dei conti, la esecuzione delle decisioni di condanna.

Economia e scienza delle finanze

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamento: fini e mezzi.

L'attività economica e la scienza economica. Il metodo della scienza economica. I bisogni economici e loro caratteristiche.

Classificazione dei bisogni.

I beni economici: concetto e caratteristiche. Classificazione dei beni economici.

L'utilità. Legge di decrescenza dell'utilità. Utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali e ponderate. Le curve di indifferenza.

La produzione. I fattori della produzione. Posizione di equilibrio del produttore. Il costo di produzione.

Consumo e risparmio. La propensione al consumo.

Lo scambio e la teoria del prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

Il reddito in microeconomia. L'interesse, la rendita, il salario e il profitto.

La moneta: concetto e funzioni: il valore della moneta. I sistemi monetari. La legge di Grasham. La moneta cartacea. L'inflazione e il corso forzoso. I sistemi monetari recenti. Gli accordi di Bretton Woods: loro esiti.

Il credito e il sistema bancario: in particolare le banche di deposito e sconto e gli istituti di emissione. Il sistema bancario e il mercato monetario e finanziario.

Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il mercato comune europeo.

Gli operatori globali del sistema economico. Il reddito in microeconomia. Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto. Domanda e offerta globale. La propensione al consumo e la propensione agli investimenti. La preferenza per la liquidità.

Le fluttuazioni economiche e lo sviluppo economico.

La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. I bisogni pubblici e loro caratteristiche. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche e in particolare gli effetti delle spese militari.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati.

Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi quasi privati: prezzi pubblici e politici. I contributi. Tasse e imposte: concetto, elementi di classificazione.

La ripartizione giuridica, tecnica ed economica delle imposte.

Cenni sulla finanza funzionale: fiscal policy e deficit spending.

Il sistema tributario italiano. L'imposizione diretta: **ILOR e INVIM**, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'imposizione indiretta: imposta di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (IVA); imposte di fabbricazione e dazi doganali; i monopoli fiscali.

L'imposizione straordinaria; imposte straordinarie, prestiti pubblici. Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

Lingue estere

Il candidato dovrà dar prova di sapere parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto (1) . nato a (provincia di . .) il . . in servizio . . (indicare possibilmente il numero di telefono) o in congedo presso . . (telef.) residente a . . numero di codice postale . . (2) (provincia di .) via . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 novembre 1982.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

con diritto agli aumenti dei limiti di età (3);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (4);

di non aver riportato condanne penali . . (5);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . nell'anno . . (6);

di trovarsi nella seguente posizione militare . . (7);

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in s.p.e. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, qualsiasi destinazione di servizio;

di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . .;

allego il titolo di studio ed i seguenti documenti:

Data

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (8)

---

(1) Indicare matricola, grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(3) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli viventi.

(4) In caso di non iscrizione, o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(7) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. I sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina ad ufficiale in s.p.e. del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

(8) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

ALLEGATO 3

. . . .
(timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA
(in carta da bollo)

Il (1) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . sottoposto a visita medica è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

. . . . lì . . . .

L'ufficiale medico
dirigente il servizio sanitario
. . . .

---

(1) Indicare il grado, matricola, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(5724)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 22, IN SONDRIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale civile di Sondrio

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale civile di Sondrio, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Sondrio.

(711/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 325 del 25 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità sanitaria locale n. 48, in Cossato: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo.

Ospedale traumatologico ortopedico, in Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quarantotto posti di infermiere professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823270)